

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/Cf (2005/2006)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece;

nella riunione tenuta in Roma il 22 novembre 2005, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ED ALLA NATURA DEL DETTO ISTITUTO NELL'AMBITO DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHE' QUESITO IN ORDINE ALLA COMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE RISPETTO AI TESSERATI PROFESSIONISTI NON SOGGETTI AGLI ACCORDI COLLETTIVI, DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 5, DEL MEDESIMO CODICE

Con ordinanza in data 30 settembre 2005, il Collegio arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, costituito per la soluzione della vertenza Tambone Giuseppe/Calcio Chieti s.p.a., ha rimesso gli atti alla Corte federale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, investendo la Corte medesima dell'interpretazione degli articoli 18, comma 4, e 47, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

In ordine ai quesiti posti con l'ordinanza sopra richiamata, questa Corte rileva, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per una diretta proposizione del quesito interpretativo da parte di un collegio arbitrale.

Ed infatti, come già osservato dalla Corte federale con determinazione in data 25 ottobre 1999 (C.U. n. 2/Cf), i Collegi arbitrali, pur svolgendo funzione giurisdizionale, non sono organi della giustizia sportiva, puntualmente elencati nell'articolo 23 C.G.S..

L'articolo 22 del Codice di giustizia sportiva, invece, prevede la competenza della Corte federale ad interpretare le norme statutarie e regolamentari, "su richiesta del Presidente federale o del Presidente della Corte federale d'ufficio oppure su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva ...".

È inammissibile, quindi, la richiesta di interpretazione formulata direttamente da organo giurisdizionale diverso dagli organi di giustizia sportiva, fra i quali, come si è detto, non sono annoverabili i collegi arbitrali.

Né sussiste, nel caso di specie, il presupposto perché il Presidente della Corte federale sollevi d'ufficio, davanti alla Corte medesima, la questione interpretativa, atteso che tale rimedio è funzionalmente collegato alla necessità d'interpretazione autentica che emerga dalla decisione di altra questione ritualmente sottoposta all'esame della Corte e quindi a quest'ultima funzionalmente connessa.

Potendo, peraltro, la questione - sottoposta dal Collegio arbitrale sopra ricordato - essere apprezzata dal Presidente federale ai fini della valutazione dell'eventuale necessità di un'interpretazione univoca, ai sensi del richiamato articolo 22 C.G.S., la Corte federale ritiene opportuno rimettere gli atti al Presidente federale, affinché questi valuti se instaurare il relativo procedimento interpretativo avanti alla Corte federale.

P.Q.M.

la Corte federale dispone la trasmissione degli atti al Presidente federale.

.....

2. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E COMPATIBILITA' CON LE VIGENTI NORME STATUTARIE DELLA DELEGA A CONVOCARE E PRESIDERE IL COMITATO DI GESTIONE DELLA F.I.G.C., CONFERITA DAL PRESIDENTE FEDERALE, CON DELIBERA DEL 16 MARZO 2005, AL VICE PRESIDENTE VICARIO

Con nota del 14 novembre 2005 il Presidente federale , premesso che:

1) con deliberazione del 15 marzo precedente il Consiglio federale aveva conferito al Vice Presidente, dott. Giancarlo Abete, l'incarico di curare e gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi della Federazione, presiedendo il Comitato di Gestione, e che con deliberazione presidenziale dell'indoma-

ni veniva attribuita la relativa delega, alla stregua dell'accordo di programma intervenuto tra tutte le componenti federali;

2) il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto in data 21 giugno 2005 di acquisire il parere di questa Corte in merito alla compatibilità ed alla legittimità di tale delega con le norme statutarie vigenti; chiedeva di conoscere, ai sensi dell'art. 22 del Codice di giustizia sportiva, se il conferimento al Vice Presidente dott. Giancarlo Abete della delega a convocare e presiedere il Comitato di Gestione della F.I.G.C. sia legittimo e conforme alle disposizioni dello Statuto federale.

Ciò premesso, la Corte osserva che l'art. 21, comma 5, dello Statuto federale espressamente prevede che ai Vice Presidenti vengano delegate dal Presidente specifiche funzioni.

Lo stesso Statuto prevede al comma 1 dell'articolo successivo che il Comitato di Gestione sia composto dal Presidente federale, dai Vice Presidenti e da un rappresentante per ciascuna Lega e per ciascuna componente tecnica designato all'inizio di ogni quadriennio olimpico.

Nel caso di specie, la deliberazione consiliare del 15 marzo 2005, trasfusa nella deliberazione presidenziale adottata il giorno successivo, espressamente richiama l'art. 21, comma 5, citato, quale base fondante il potere di conferire al Vice Presidente la specifica delega a convocare e presiedere il Comitato di Gestione nonché alla sottoscrizione delle deliberazioni di spesa e di attribuzione di incarichi.

Quanto alla compatibilità di tale provvedimento con l'assetto delle disposizioni statutarie è da rilevare in primo luogo che la materia oggetto di delega (afferente all'attività di convocazione e presidenza del Comitato di Gestione) non rientra tra quelle espressamente dichiarate dal medesimo Statuto insuscettibili di delega, quali la partecipazione al Consiglio federale (cfr. art. 23, comma 1).

In secondo luogo, va posto in rilievo che la deliberazione consiliare e quella presidenziale non valgono a trasferire in forma permanente ed irrevocabile al Vice Presidente compiti ed attribuzioni funzionalmente spettanti al Presidente federale, al quale, pertanto, rimane intatto il potere tanto di revoca della delega quanto di partecipazione diretta in qualità di Presidente ai lavori del Comitato di Gestione.

E' chiaro, pertanto, che la titolarità della funzione non è stata attribuita al delegato né ha costituito oggetto di rinuncia da parte del Presidente, che si è limitato a predisporre un programma organizzativo delle attività gestorie della Federazione per ragioni di snellezza e semplificazione amministrative, in conformità, peraltro, con l'accordo di programma sottoscritto da tutte le componenti federali in vista dell'Assemblea elettiva svoltasi lo scorso 14 febbraio.

A questa stregua è agevole pervenire alla conclusione che, per effetto delle deliberazioni in esame, non si è determinato alcuno stravolgimento dei ruoli e delle funzioni statutariamente previsti,

sicché la Corte esprime il parere che il conferimento al Vice Presidente dott. Giancarlo Abete della delega di cui alla deliberazione presidenziale del 16 marzo 2005 sia legittimo e conforme alle disposizioni dello Statuto federale.

P.Q.M.

esprime il parere che il conferimento al Vice Presidente dott. Giancarlo Abete della delega di cui alla deliberazione presidenziale del 16 marzo 2005 sia legittimo e conforme alle disposizioni dello Statuto federale.

.....

IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale de Lise

Pubblicato in Roma il 28 novembre 2005

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro